

## Domande frequenti in ambito legale. Documento riservato ai soli Associati ASIO.

(Aggiornate al 27/10/17)

### Indice degli Argomenti

Risarcimento anni specializzazione .....	2
Diario clinico .....	2
Obbligo di conservazione documentazione .....	2
Precoce sbandaggio per scarsa compliance .....	2
Conservazione delle radiografie .....	3
Documentazione da consegnare al paziente .....	3
Impronte Digitali .....	3
Interruzione trattamento/terapia da parte dello specialista .....	3
Restituzione RX a soggetto terzo / Responsabilità post interruzione di terapia .....	3
Regione Abruzzo: legge regionale 12/2016 art. 2 comma 3 .....	4
Documentazione fotografica del caso: Jpg, Raw o Tiff ? .....	4
Collaboratori dello studio: contratto, privacy e attestati corsi formativi .....	5
SRL odontoiatrica: interruzione della collaborazione per inadempienza e obblighi verso i pazienti .....	5
Rifiuto da parte del paziente di effettuare le sedute di igiene orale .....	6
Radiografie al termine del trattamento ortodontico: si o no? .....	6
Commercializzazione di allineatori direttamente ai pazienti, bypassando il sanitario .....	7
Rapporto di collaborazione professionale .....	7
Corso di formazione lavoratori-collaboratori .....	7
Interruzione terapia per mancanza del rapporto di fiducia medico-paziente .....	8

## Risarcimento anni specializzazione

*Domanda:*

Buongiorno sono uno specialista in ortodonzia iscritto regolarmente all' ASIO.

Vorrei porre un quesito. Da alcuni anni si sente parlare di risarcimenti per gli specialisti in generale di medicina per i mancati guadagni negli anni rispecializzazione. Alcuni miei colleghi specialisti mi hanno più volte detto che noi specialisti in ortodonzia non abbiamo diritto ad alcun risarcimento. Ciononostante Consulcesi continua a contattare molti di noi per convincerli ad aderire alle azioni legali in corso personalmente io ho speso alcuni anni fa circa € 1000 per aderire alle cause e sono stato più volte contattato ed ho ricevuto mail da parte dell'avvocato Pecorella. Delle due una. O siamo disinformati e immobili come società oppure Consulcesi ci sta estorcendo i soldi in maniera fraudolenta ( e bisognerebbe allora promuovere una azione contro). Perché ribadisco più volte gli ho chiesto come specialista in ortodonzia se avessi io diritto e mi hanno assicurato assolutamente di sì. Chiedo un chiarimento risolutore o una presa di posizione perché nessuno mi ha ancora spiegato perché noi spec in Ortognato No.

*Risposta avvocato:*

Riscontro il quesito relativo alla vicenda specializzandi sul quale mi sono più volte pronunciato negativamente. L'Italia si è resa inadempiente alle Direttive CEE sulla formazione specialistica dei medici e questo ha portato a riconoscere un diritto al risarcimento di coloro che si sono iscritti alle scuole tra il 1983 e il 1992.

La Cassazione ha però precisato che il diritto è sottoposto a prescrizione che ha cominciato a decorrere dal 1999. Quindi se non si è iniziata causa entro il 2009 il rischio di sentirsi rispondere che il diritto è prescritto è certo. Inoltre ci sono molte altre ragioni che sconsigliano questa strada, non essendo tutto ciò che consulcesi fa luccicare.

## Diario clinico

*Domanda:*

È obbligatorio, qualora il paziente richieda la propria documentazione, allegare anche il diario clinico?

*Risposta avvocato:*

Il codice sulla privacy riconosce al titolare dei dati la facoltà di accedervi in qualunque momento.

Il diario clinico è un trattamento di dati quindi il paziente ha diritto a conoscerli.

## Obbligo di conservazione documentazione

*Domanda:*

Da quanto mi risulta le radiografie effettuate negli studi odontoiatrici sono ad esclusivo uso interno dello studio poiché sprovviste di referto medico radiografico che può essere scritto solo dai Medici Specialisti in Radiologia. Inoltre mi risulta che abbiamo l'obbligo di conservare la documentazione radiografica dei pazienti per 10 anni. Non potrebbero pertanto essere consegnate ai pazienti perché sprovviste di referto e per l'obbligo temporale di conservazione.

Vorrei cortesemente sapere come devo pertanto comportarmi se il paziente mi chiede di ritirare l'ortopantomografia e la teleradiografia effettuate per lo studio del caso ortodontico.

*Risposta avvocato:*

Il quesito posto, al di là di alcune considerazioni corrette, pone un interrogativo con soluzione errata.

L'immagine radiografica è un dato sensibile del paziente che ha diritto ad accedervi quando vuole. L'immagine deve quindi essergli consegnata senza referto.

L'obbligo di conservazione può facilmente essere assolto rilasciando una duplicazione a spese del paziente.

## Precoce sbandaggio per scarsa compliance

*Domanda:*

Recentemente, una sentenza ha colpevolizzato l'Ortodontista per lesioni curiose e gengiviti da presenza di apparecchio fisso ortodontico.

<http://www.cimocampania.it/tribunale-di-trento-lapparecchio-ortodontico-va-rimosso-se-manca-ligiene-orale/>

Vorrei sapere se una lettera può esser fatta firmare al paziente per tutelarsi? o si potrebbe integrare il consenso informato all'inizio del trattamento con qualcosa di analogo?

*Riposta avvocato:*

In riscontro al quesito, confermo la validità della lettera quale utile strumento di cautela per l'ortodontista. La lettera, da sola, non è però sufficiente perché, per non essere responsabili di problemi insorti, deve essere affiancata da puntuali annotazioni nel diario clinico che dal controllo emerge una scarsa igiene ma non ci sono segni di carie, di gengiviti, né di altre patologie. L'annotazione deve essere periodica e se la situazione persiste ed evolve allora bisogna fare una seconda lettera dicendo che non essendo rispettate le prescrizioni è impossibile proseguire la terapia e si rinnoverà l'apparecchio.

## Conservazione delle radiografie

*Domanda:*

per legge per quanto tempo vanno conservate le radiografie?  
E i modelli?

*Risposta avvocato:*

Le radiografie 10 anni lo dice la legge.  
I modelli 10 anni ma non è un obbligo bensì una cautela per eventuali cause. 10 anni è il termine della prescrizione.

## Documentazione da consegnare al paziente

*Domanda:*

Sono stata invitata dal legale di una mia paziente ad inviare allo studio la cartella clinica, i moduli anamnestici, di consenso, i modelli in gesso le dichiarazioni di conformità degli apparecchi, le foto e le radiografie, in quanto l'avvocato deve fare sottoporre la paziente a perizia ortodontica per un "torque inadeguato agli elementi dell'arcata inferiore".

Le chiedo cortesemente se può dirmi cosa sono obbligata a far pervenire allo studio.

*Risposta avvocato:*

In teoria tutti i dati in suo possesso richiesti.  
Prima di inviarli faccia copia. I modelli non li dia e dica che se il cpt li desisterà ne può far colare una copia. Quando consegna si faccia firmare una ricevuta. Controlli l'assicurazione prima di qualsiasi risposta.

## Impronte Digitali

*Domanda:*

le impronte digitali hanno valore legale?

*Risposta avvocato:*

Le impronte digitali sono una prova documentale che sicuramente ha un valore. Si tratta di vedere quale sia l'esigenza del medico che ha posto il quesito.

## Interruzione trattamento/terapia da parte dello specialista

*Domanda:*

lo specialista può interrompere il trattamento/terapia nel momento in cui percepisce una mancanza di rapporto fiduciario col paziente?

*Risposta avvocato:*

L'interruzione della prestazione professionale è regolata dall'art. 2237 c.c. il quale prevede che mentre il paziente può interrompere il contratto quando vuole del tutto liberamente, il professionista lo può invece interrompere solo per giusta causa. Il venir meno del rapporto fiduciario può essere una giusta causa se il professionista dimostra di essersi ripetutamente speso senza esito fino al punto da non ritenere più di alcuna utilità la sua prestazione.

## Restituzione RX a soggetto terzo / Responsabilità post interruzione di terapia

*Domanda:*

Una mia paziente credo abbia deciso di proseguire la terapia ortodontica rivolgendosi ad un altro collega. Nei mesi scorsi, non essendosi presentata più ai controlli regolari, è stata più volte richiamata, ma invano. Ieri il collega dello studio presso il quale vado a fare consulenza, mi ha detto che è passato il compagno della paziente per ritirare le radiografie. Gli ho chiesto se si fosse fatto firmare una dichiarazione per il ritiro, ma purtroppo non ci ha pensato. Vorrei farla tornare oltre che per questo motivo anche, e soprattutto, per farle le fotografie e prenderle le impronte. Se dovesse continuare a non risponderci al telefono, possiamo mandarle una raccomandata A/R in cui le chiediamo di presentarsi allo studio per sottoporsi alle formali pratiche che si richiedono nei casi in cui il paziente decide di interrompere una terapia ortodontica prima che sia portata a termine? Cosa rischio qualora si rifiutasse? Devo sperare che il collega che ha preso in mano la situazione (immagino già da qualche mese) abbia documentato lo stato attuale della paziente? Se così non fosse cosa potrebbe succedere? Chi risponde del risultato finale della terapia?

*Risposta avvocato:*

1. Superfluo ricordare che la restituzione di documenti sensibili come le RX ad un soggetto terzo rispetto alle parti, privo di delega al ritiro e senza una firma di ricevuta è una grave leggerezza. Sicuramente si può provare a richiamare la paziente affinché si sottoponga ai controlli di conclusione rapporto, ma dubito si presenterà.

Tuttavia la raccomandata a.r. può essere un valido strumento per documentare che le RX sono state restituite. Bisogna scrivere la lettera nel modo giusto.

2. Più delicato il discorso sulla responsabilità perché questo attiene alla diligente esecuzione delle cure delle quali risponde sia chi ha stipulato il contratto di cure, sia chi ha eseguito la cura. Penso che il titolare dello studio sia il titolare del contratto e quindi è il primo responsabile secondo la legge Gelli, mentre lei risponde a titolo extracontrattuale.

Siccome non c'è ancora nessuna domanda di danni suggerisco di controllare che la polizza assicurativa sia a posto tanto per lo studio quanto per il consulente.

## Regione Abruzzo: legge regionale 12/2016 art. 2 comma 3

*Domanda:*

Con la presente richiedo un parere legale circa una grave carenza della legge regionale 32 della Regione Abruzzo (in allegato), la quale, nell'articolo 2 comma 3, limita l'esercizio della professione del Logopedista libero-professionista, alla sola prescrizione da parte di medici specialisti (neurologi, foniatri, fisiatri, neuropsichiatri), escludendo la figura dello specialista in ortognatodonzia. Questo implica che un Logopedista non potrebbe eseguire né esternamente, ancor meno nei nostri studi, terapie di supporto se non richieste da suddette figure.

*Risposta avvocato:*

Ho esaminato con attenzione la legge regionale 12/2016 il cui art. 2 comma 3 si configura in contrasto con il vigente ordinamento sulla circolazione dei professionisti, la libertà dell'iniziativa economica, l'attività prescrittiva del medico e dell'odontoiatra.

La norma, con singolare prescrizione rivolta ai logopedisti obbligatoriamente iscritti nell'elenco regionale, limita il loro esercizio libero professionale alle sole prescrizioni rilasciate al paziente da alcuni professionisti. Così disponendo di fatto limita il campo di attività dei medici e degli odontoiatri che possono prescrivere riabilitazione, ma questa non potrebbe essere eseguita da un logopedista iscritto in Abruzzo che ne rifiuterà l'esecuzione per non incorrere in sanzione. La stessa prestazione potrà essere invece eseguita da un logopedista del Lazio o di altra Regione che operi in Abruzzo in ragione della libera circolazione.

La limitazione è dunque priva di ragionevolezza e credo vada contrastata dalla categoria tramite l'Ordine professionale che potrà intervenire presso la Presidenza della Regione ed eventualmente fare esposto all'AGCM in quanto la norma integra una ingiustificata restrizione alla libera iniziativa economica.

## Documentazione fotografica del caso: Jpg, Raw o Tiff ?

*Domanda:*

in merito alla validità della documentazione fotografica del caso ortognatodontico chiedo se sia valido e legalmente accettato produrre immagini fotografiche in formato .jpg o sia richiesto in modo categorico, pena l'invalidità dei

documenti fotografici, solo il formato Raw o Nef quali negativi digitali. Inoltre in caso di riproduzioni di immagini radiografiche sono necessarie archiviazioni solo in formato tiff o possiamo importarle in formato jpeg?

*Risposta avvocato:*

Il quesito posto dall'associato è di particolare attualità e per una risposta esaustiva occorrerebbero pagine e pagine di spiegazione stante la regolamentazione dettata dal legislatore sulla archiviazione e conservazione della documentazione digitale.

Proverò a sintetizzare poche informazioni utili a scopo pratico.

Qualsiasi documento informatico da chiunque formato, la sua registrazione su supporto informatico e la trasmissione con strumenti telematici sono validi quando le procedure utilizzate sono conformi alle regole tecniche dettate dall'Autorità o alle disposizioni di legge.

Se il documento informatico è stato sottoscritto con firma elettronica, esso assume il requisito della forma scritta e fa prova fino a querela di falso (art. 2702 cod. civ.).

Ai fini probatori non rileva quindi il formato, pur sempre importante, quanto piuttosto che il documento fotografico sia stato validato temporalmente e sottoscritto elettronicamente in modo da apporre data, orario e risultato della procedura informatica al soggetto terzo.

In ogni caso il documento fotografico comunque conservato ed in qualunque formato raccolto costituisce pur sempre piena prova dei fatti e delle cose rappresentate, salvo disconoscimento da parte del soggetto contro il quale sono prodotte (art. 2712 cod. civ.).

Non mi dilungo oltre sul formato jpeg Raw o Nef che finirebbero solo per complicare le poche nazioni che è necessario sapere per la conservazione dei documenti digitali.

## Collaboratori dello studio: contratto, privacy e attestati corsi formativi

*Domanda:*

Nel nostro studio, di cui sono attualmente l'unico titolare, operano dei collaboratori di ortodonzia e di odontoiatria e due igieniste. Sono inoltre presenti due osteopati, una fisioterapista ed una logopedista.

- E' opportuno stipulare con ognuno di essi un regolare contratto di collaborazione? Se si, esistono dei modelli?
- Ciascun collaboratore e ciascuna igienista devono redigere un proprio documento sulla privacy o è sufficiente che firmino, in qualità di incaricati al trattamento dei dati, quello redatto dallo studio?
- I collaboratori e le igieniste sono tenuti, come i dipendenti, ad essere in possesso dell'attestato del corso di formazione generale e specifica riguardo ai rischi lavorativi come previsto dalla legge 81/08?

*Risposta avvocato:*

In riscontro al quesito posto si evidenzia innanzitutto che la pluralità di figure professionali nello studio ne trasforma la natura in un poliambulatorio, essendo molto discutibile che un osteopata, un fisioterapista e una logopedista possano operare liberamente in uno studio odontoiatrico.

Quanto ai rapporti di collaborazione pur non essendo necessario, tuttavia è opportuno che in una struttura così articolata siano regolati per scritto, tenendo altresì presente la responsabilità dello studio introdotta dalla L. 24/2017 che è il soggetto che ha il rapporto contrattuale con il paziente.

I collaboratori per poter trattare i dati devono essere autorizzati dal paziente ed all'uopo è sufficiente il documento dello studio nel quale devono essere indicati nominativamente, con limiti, facoltà etc.

I collaboratori in una struttura di tale complessità devono essere in possesso dell'attestato 81/08 ma devono altresì essere sottoposti a sorveglianza sanitaria e formazione sui rischi.

Non esistono bozze di contratto standard per i rapporti di collaborazione ciascuno dei quali ha sue peculiarità.

## SRL odontoiatrica: interruzione della collaborazione per inadempienza e obblighi verso i pazienti

*Domanda:*

Ho da tempo in atto una collaborazione con una SRL odontoiatrica che negli ultimi anni ha avuto numerose difficoltà ed ha accumulato molti ritardi per quanto riguarda il pagamento delle prestazioni da me prestate su loro pazienti presso la loro struttura.

Poichè attualmente ho un credito di € 6.500 e dallo scorso febbraio non ho ricevuto alcun pagamento vorrei interrompere la mia collaborazione con la suddetta SRL. Facendo presente che non esiste alcun contratto scritto, vorrei sapere se eventualmente ho degli obblighi per quanto riguarda i trattamenti in atto verso i pazienti della struttura. Ho pensato che avendo un mio studio potrei proporre eventualmente loro di continuare la cura presso la mia struttura, ma penso che i pazienti siano della SRL perché con me fino ad ora non hanno avuto alcun rapporto economico ed io sono finora stato pagato dall'SRL sulla base delle ricevute loro rilasciate per le mie prestazioni a tariffe concordate. Se non ho obblighi particolari preferirei interrompere definitivamente lasciando loro anche l'onere del termine delle cure.

*Risposta avvocato:*

il rapporto di collaborazione con una società che non paga legittima la risoluzione del contratto per inadempimento anche se non c'è documento scritto. Correttezza e buona fede esigono una lettera di costituzione in mora formale con richiesta di adempiere a pena di risoluzione del contratto decorsi 15 o 30 giorni dalla raccomandata. Quanto ai pazienti nella lettera potrà essere specificato che il consulente si congederà, ma è sempre disponibile per qualsiasi esigenza a Roma o dove ha lo studio. Eviterei di dire che le cure possono continuare presso il suo studio per evitare causa di concorrenza.

## Rifiuto da parte del paziente di effettuare le sedute di igiene orale

*Domanda:*

Un paziente che deve effettuare un trattamento ortodontico può rifiutarsi di effettuare le necessarie sedute di igiene orale? La madre di un bambino cui dovrei applicare un'apparecchiatura fissa mi ha riferito che il bambino ha avuto un'endocardite batterica e deve essere sottoposto a terapia antibiotica ogni volta che c'è rischio di un minimo sanguinamento. Rifiuta pertanto di sottoporre il figlio ad igiene orale professionale: devo rifiutare di iniziare la cura o posso farle firmare qualcosa che in qualche modo mi sollevi da responsabilità eventuali derivanti dal suo rifiuto?

*Risposta avvocato:*

Se l'igiene è una fase necessaria non c'è sgravio che tenga la soluzione corretta è indirizzare il paziente a una struttura di 2 livello (ospedale, clinica) che esegua l'igiene e poi prosegue di lì il curante. Dire che c'è bisogno di igiene, non farla perché la madre non vuole significa rinunciare a fare la professione delegandola alla madre.

## Radiografie al termine del trattamento ortodontico: si o no?

*Domanda:*

In Gran Bretagna è stato proibito ai dentisti di effettuare radiografie al termine del trattamento ortodontico. Poichè è prassi in uso in ortodonzia effettuarle per controllo, ma ritengo in effetti che deontologicamente sarebbe preferibile risparmiare al paziente dosi di raggi non necessarie, l'ASIO potrebbe dare ai propri soci un'indicazione?

*Risposta avvocato:*

La situazione è simile anche in Italia. La radiografia finale va fatta se gli altri esami di cui l'ortodontista dispone non sono sufficienti. Nessuno può però contestare l'esame se questo è motivato e c'è consenso del paziente su una quantità di RX conosciuta nella storia del trattamento. Ricordo che tutte le RX dovrebbero essere annotate dal curante.

## Commercializzazione di allineatori direttamente ai pazienti, bypassando il sanitario

### *Domanda:*

Alcune aziende produttrici di allineatori hanno messo a punto un sistema (già commercializzato in USA e UK), mediante il quale la vendita degli stessi avviene direttamente ai pazienti, bypassando completamente il sanitario (odontoiatra generico o specialista che sia). La "Your Smile Direct" <https://www.yoursmiledirect.com/it/index.php>, che ha sede legale in Irlanda, ha messo a punto un complesso sistema che porta alla produzione degli allineatori e vendita diretta al paziente.

Questa pratica, nel nostro ordinamento è da ritenersi legale?

### *Risposta avvocato:*

Il quesito posto dall'associato è stato oggetto di una mia newsletter di alcuni mesi fa (forse fine anno). Sul discorso ho anche scritto su Dental Tribune.

Il discorso è molto sottile perché la modalità di commercializzazione di questi dispositivi è assimilata alla vendita dei prodotti di automedicazione. In farmacia si vendono occhiali di tutte le gradazioni, bite, dispositivi protesici etc. ed inoltre la metodica di autorilevazione delle impronte mediante un Kit è prestazione di autodiagnostica come gli esami del sangue con gli apparecchietti.

Il fatto che questi commercializzino dall'estero questi prodotti rende ancor più difficile l'applicazione della legge nazionale sui dispositivi su misura, rimanendo soggetti solo alla direttiva 43/93 CE che però non è self executing essendo ciascuno stato nella possibilità di adottare regolamentazione di dettaglio.

Il quadro meriterebbe una seria riflessione soprattutto di vertici della professione che, però, sembrano non saper cogliere l'evoluzione del fenomeno che sta vivendo l'odontoiatria e meno ancora sanno studiarlo per verificare se esistano rimedi. Peccato che solo pochi illuminati percepiscano anticipatamente questi fenomeni.

## Rapporto di collaborazione professionale

### *Domanda:*

Dovendo lasciare uno studio con il quale collaboro come ortodonzista vorrei sapere quale la normativa attuale in merito e quali sono i giusti modi per uscire da una consulenza ortodontica sia senza creare troppi disagi allo studio sia per essere tutelato da un punto di vista giuridico.

Potete darmi le precise norme che regolano questa materia?

### *Risposta avvocato:*

Il rapporto che descrive l'associato è un rapporto di collaborazione che trova la sua regolamentazione nel contratto che sicuramente sarà stato stipulato verbalmente senza prevedere le modalità di sua conclusione.

Se le cose stanno così la normativa di riferimento è il codice civile.

I problemi che devono essere valutati sono

- Il vincolo di collaborazione e il preavviso
- Il patto sulla concorrenza
- L'informativa ai pazienti
- Gli aspetti economici da saldare
- La conservazione della documentazione

## Corso di formazione lavoratori-collaboratori

### *Domanda:*

Vi scrivo per avere notizie in merito al corso di formazioni lavoratori e alla relativa richiesta che mi è stata fatta dalla titolare dello studio con cui collaboro (come consulente in Ortodonzia in regime di libera professione non legata da alcun contratto formale) di fare un corso di formazione lavoratori entro la data del 31 dicembre. La mia collega di Modena sostiene che anche io debba avere il certificato del corso effettuato. Sinceramente quando leggo "tutti i lavoratori indipendentemente dalla tipologia contrattuale (es stagisti o collaboratori)" mi ritengo esclusa dalla categoria "lavoratore" in quanto non ho alcun vincolo contrattuale con lo studio dentistico quindi non ritengo di rientrare nella categoria datore né collaboratore. So che la fattura che io emetto ogni mese allo studio corrisponde ad

una sottoscrizione implicita di collaborazione ma a mio parere non esiste un rapporto di datore di lavoro/collaboratore negli gli studi in cui faccio consulenza.

Vorrei avere il vostro parere in merito per sapere come comportarmi e se devo effettivamente fare il corso di formazione lavoratori.

*Risposta avvocato:*

Il quesito posto trova risposta nell'art. 2 del D.Lgs. 81/2008.

La norma definisce "lavoratore" chiunque svolge un'attività lavorativa nell'ambito dell'organizzazione di datore di lavoro, indipendentemente dalla tipologia contrattuale.

Per il legislatore anche un artigiano che lavori all'interno di un'organizzazione altrui utilizzando, attrezzature, impianti, prodotti è tenuto alla formazione.

La formazione deve essere organizzata dal datore di lavoro, salvo che per quei lavoratori che l'abbiano già svolta alla data del gennaio 2012.

La formazione non può quindi gravare sulle tasche del lavoratore.

## Interruzione terapia per mancanza del rapporto di fiducia medico-paziente

*Domanda:*

La paziente, minore di 9 anni, con genitori separati è in cura presso uno studio dove collaboro, con espansore e Maschera di Petit per la correzione del morso incrociato e della III classe. Durante il trattamento il padre ha chiesto di poter ricevere una seconda maschera di Petit in quanto la paziente vive un po' con la mamma e un po' con il papà. Gli è stato detto che il costo della nuova maschera sarebbe stato di 150,00 euro. Il padre è andato a verificare sul sito di Ortho Depot (da cui avevo comprato la prima maschera) e ha potuto constatare che il prezzo reale è di circa 35,00 euro. Così ha deciso autonomamente di comprarla online e di "autoregolarla". Al controllo si è presentato senza apparecchio e la bambina mi ha detto che adesso ne aveva 2 perché il papà aveva comprato una nuova maschera. Così, un po' sconcertata, ho chiesto al padre di portare le 2 maschere per poterle controllare e regolare correttamente. Subito dopo essere andato via, ho deciso di telefonare al padre della paziente (ero rimasta un po' sconcertata e senza parole) chiedendo di portarmi quanto prima le due maschere perché non ero tranquilla sapendo che avrebbe potuto mettere una maschera "non controllata" e che questo potesse creare dei danni alla terapia.

Il genitore ha, quindi, con tono arrogante offeso me e lo studio sostenendo che il costo della maschera aggiuntiva era eccessivo. Ho cercato di spiegargli che avrebbe pagato la terapia e non il costo dell'apparecchio, in quanto rappresentava solo uno strumento per il raggiungimento del risultato e che comunque da adesso in poi ai controlli avrei dovuto regolare 2 apparecchi e non uno. Gli ho spiegato che la responsabilità del caso era mia e che avevo urgenza di controllarlo. Il genitore mi ha insultato al telefono dicendomi che la regolazione di 3 viti era semplice e ha interrotto la telefonata. In seguito al richiamo telefonico da parte della dottoressa titolare dello studio, il genitore ha nuovamente interrotto la telefonata con tono arrogante.

A questo punto io e la dottoressa titolare dello studio vorremmo formulare una lettera tramite raccomandata per interrompere la terapia in quanto è venuto meno il rapporto di fiducia medico-paziente. È una procedura corretta? Avete esperienze di casi simili? Ci sono delle diciture adatte in questi casi? Come ci comportiamo essendoci genitori separati? Dobbiamo informare anche la mamma?

*Risposta avvocato:*

La soluzione proposta dalla iscritta è corretta.

Quando viene a mancare il rapporto di fiducia la soluzione da adottare è quella del recesso dal contratto ex art. 2237 c.c. per giusta causa.

La condotta del padre è manifestazione palese di sfiducia e purtroppo essendo la minore affidata ad entrambi i genitori, il rischio di mancanza di controllo derivante dal 2 apparecchi è particolarmente elevato.

Non esistono modelli standardizzati ma il suggerimento è quello di inviare, dopo aver parlato alla mamma della criticità della situazione, una lettera ad entrambi i genitori nella quale il medico dichiara di recedere dal rapporto per giusta causa costituita dal rifiuto di un genitore di consentire il controllo dell'apparecchio da lui acquistato e utilizzato per la figlia.